



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto concernente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Biancavilla” indetta con le note del 3 aprile 2017 con protocollo n. 7514/STA e dell’11 maggio 2017 con protocollo n. 9831/STA, relativa “Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale”.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Biancavilla” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 18 luglio 2002, recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Biancavilla”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento “Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale” trasmesso da AECOM URS Italia SpA per conto della Esso Italiana srl, con nota del 28 marzo 2017, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7088/STA del 29 marzo 2017, nel quale vengono descritte le indagini ambientali previste per il punto vendita sito in Piazza Sgricchio ad una quota di circa 520 m s.l.m. costituito da un piazzale asfaltato, locali con servizi igienici e magazzino;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 aprile 2017 con protocollo n. 7514/STA con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto il documento “Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale” e con la quale è stata indetta un’eventuale riunione per il giorno 18 maggio 2017;

Visto il parere sul documento “Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale”, trasmesso dall’INAIL con nota del 20 aprile 2017 con protocollo n. 3749, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8591/STA del 20 aprile 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 maggio 2017 con protocollo n. 9831/STA con la quale l’eventuale riunione, originariamente prevista per il giorno 18 maggio 2017, viene posticipata al giorno 29 maggio 2017;

Visto il parere sul documento “Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale”, trasmesso dalla Città Metropolitana di Catania con nota del 18 maggio 2017 con protocollo n. 26420, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10353/STA del 18 maggio 2017;

Vista la nota del 19 maggio 2017 con protocollo n. 10395/STA con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alle Amministrazioni interessate al procedimento e al soggetto proponente le risultanze istruttorie, comprese quelle attinenti ad un parere dell’Istituto Superiore di Sanità trasmesso per le vie brevi, relative al documento “Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale”, richiedendo di esprimere eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di 5 giorni, evidenziando altresì che non si darà luogo all’incontro eventualmente previsto per il 29 maggio 2017;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella citata nota di indizione della Conferenza;

Considerato che, a seguito della nota del 19 maggio 2017 con protocollo n. 10395/STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non sono pervenute ulteriori osservazioni;

Considerato che l'articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

È approvato il documento "Punto vendita carburanti Esso attivo, (pvf 9731) sito a Biancavilla (CT), piazza Sgricchio 3 – Piano di indagine ambientale" trasmesso da AECOM URS Italia SpA per conto della Esso Italiana srl, con nota del 28 marzo 2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. si chiede di indicare nel documento di restituzione dei dati analitici la superficie totale dell'area di competenza del PV Esso. A tal proposito si ricorda che il numero dei sondaggi e dei piezometri da realizzare deve essere quello indicato dalla norma in base all'estensione dell'area di competenza;
2. si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015, n. 31 "se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometri";
3. si ritiene necessario che i sondaggi, con gli eventuali piezometri realizzati, siano ubicati sia a monte che a valle idrogeologica del sito, rispetto alla presunta direzione della falda acquifera. In ogni caso il Piano di Caratterizzazione, comprensivo del posizionamento dei sondaggi/piezometri, deve essere concordato con ARPA Sicilia in modo da consentire le opportune azioni di controllo, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica per la validazione dei dati;
4. tutte le operazioni dovranno essere concordate con gli Enti di Controllo, i quali dovranno essere avvisati almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori tramite una comunicazione in cui dovranno essere indicati:
 - data dell'intervento;
 - nome della ditta incaricata;

- nome del tecnico incaricato alla verifica ambientale;
 - nome della società incaricata del recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
 - impegno di attivare le procedure di bonifica in caso di contaminazione e, entro 30 giorni dall'intervento, di presentare al Comune e all'ARPA Sicilia una relazione tecnica degli interventi, comprensiva di materiale fotografico, una copia del formulario rifiuti e in caso di rimozione di terreno contaminato, la certificazione analitica dei campioni di terreno prelevati;
5. è necessario predisporre un idoneo protocollo di trattamento e analisi del campione per la determinazione delle fibre di fluoro-edenite da concordare con ARPA Sicilia. La tecnica analitica dovrà essere tale da consentire sia un'analisi qualitativa (ovvero presenza/assenza delle fibre) sia un'analisi quantitativa (con limite di rilevabilità inferiore all'1%). Si consiglia quindi di predisporre un protocollo che consideri come tecnica analitica la microscopia elettronica a scansione (SEM) equipaggiata con sistema di microanalisi (EDX);
 6. in caso venissero rinvenuti materiali di riporto il test di cessione non è applicabile, ma si dovrà procedere con l'analisi del materiale di riporto tal quale per valutare la presenza di fibre di fluoro-edenite;
 7. il laboratorio o i laboratori che sono e/o saranno individuati per l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi, dovranno possedere requisiti minimi previsti per i laboratori pubblici e privati che intendano effettuare attività analitiche sull'amianto (Allegato 5, Decreto Ministeriale 14 maggio 1996) e aver partecipato, con esito positivo, al circuito di qualificazione per quanto riguarda le tecniche analitiche sopracitate ed essere inseriti nell'apposito elenco presente sul sito del Ministero della Salute;
 8. si chiede che durante le fasi di scavo/perforazione venga affissa adeguata cartellonistica, idonea per dimensione e collocazione, riportante:
 - rischio di inalazione di fibre pericolose di Fluoro-edenite;
 - divieto di accesso ai non addetti ai lavori;
 - obbligo di adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
 9. tutte le operazioni di scavo/perforazione devono essere eseguite da parte di personale abilitato e facente parte di una impresa iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Categoria 10 B;
 10. per il personale addetto dovrà essere attestata la formazione obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (operatori amianto con corsi specifici da 30 ore e coordinatori amianto con corsi specifici da 50 ore). Dovrà altresì essere dimostrata la partecipazione al relativo corso di aggiornamento con periodicità quinquennale;
 11. tutti coloro che accedono all'area di cantiere recintata, dovranno essere equipaggiati con idonei DPI a perdere. In particolare si consiglia l'utilizzo di guanti, tute in tessuto non tessuto o similari a perdere (preferibilmente lisce, complete di cappuccio da indossare sempre, anche sotto il casco e con cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua a fine turno e da lasciare in cantiere). I pantaloni della tuta dovranno essere inseriti fuori dei calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche e sigillati con nastro adesivo. Analoga sigillatura dovrà essere prevista tra i guanti ed i polsini della tuta. A protezione delle vie aeree dovranno essere utilizzate maschere monouso FFP3. Si ricorda che barba, baffi e basette lunghe, non

consentono una perfetta aderenza tra DPI delle vie respiratorie e viso. Pertanto esse devono necessariamente essere evitate. In particolare il geologo e gli addetti a formare i campioni medi di terreno dovranno essere particolarmente attenti all'ideale utilizzo e dismissione dei DPI;

12. per la corretta svestizione dei DPI, in sequenza dovranno essere lavati i calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche, rimossi i guanti e la tuta, tolti i calzari o le scarpe precedentemente citate e, da ultimo, levata la maschera a protezione delle vie aeree. Detti rifiuti dovranno essere collocati in busta chiusa prima del loro smaltimento. Le tute dovranno essere tolte, indossando sempre il dispositivo a protezione delle vie aeree, e rispettando l'ordine delle azioni di seguito riportate:

- rimuovere il nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei guanti e dei calzari;
- staccare le parti adesive della tuta (a chiusura del collo e della cerniera sul tronco);
- togliere i guanti;
- liberarsi il capo dal cappuccio;
- aprire la cerniera della tuta;
- iniziare a svestirla, avendo cura di arrotolarla dall'alto verso il basso e verso l'esterno per segregare la parte contaminata al suo interno.
- sfilare la tuta dalle calzature;
- riporla immediatamente in busta monouso chiusa insieme al nastro adesivo rimosso di cui al primo punto ed ai guanti;
- gettare la busta in apposito big-bag;
- rimuovere le scarpe da lavoro, precedentemente pulite molto bene con acqua.

Da ultimo, soltanto ad operazione conclusa, si potrà procedere e rimuovere il dispositivo a protezione delle vie aeree;

13. si segnala che le tute protettive a perdere, essendo a tenuta, nel momento in cui vengono aperte o rimosse, anche solo per recarsi presso i servizi igienico/sanitari, dovranno necessariamente essere sostituite con delle nuove;
14. in merito allo smaltimento dei DPI dopo l'utilizzo, si ricorda che essi dovranno essere opportunamente imballati in confezioni chiuse e classificati ai sensi della normativa vigente con codice CER 15.02.02* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri d'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
15. dovranno essere dettagliate le modalità di gestione e conservazione delle carote in quanto costituite da materiale potenzialmente contaminato. Eventuali carote o materiale di risulta degli scavi dovrà essere smaltito come rifiuto pericoloso e classificato con codice CER 17.05.03* - terre e rocce da scavo, contenenti sostanze pericolose;
16. ai fini della corretta decontaminazione delle macchine operatrici si dovrà provvedere anche ad una accurata aspirazione dell'abitacolo mediante aspiratore a filtri assoluti;
17. dovrà essere previsto lo smaltimento delle acque di lavaggio nel caso in cui non defluiscano nel terreno. Successivamente si dovrà procedere alla pulizia dei piazzali interessati, con acqua ed incapsulante;
18. deve essere predisposto, in accordo con ARPA Sicilia e ASP, un Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale che preveda una programmazione dell'attività di monitoraggio ambientale e personale al fine di individuare tempestivamente sia un'eventuale contaminazione professionale sia un'eventuale diffusione di fibre di fluoro-edenite nelle

aree adiacenti all'area di cantiere e nell'ambiente di vita. Si richiede inoltre che le risultanze analitiche riguardanti i monitoraggi ambientali e personali siano inviate in formato tabellare editabile oltre che agli Enti competenti del territorio anche a ISS, ISPRA e INAIL. Tali controlli andranno previsti prima, durante e dopo le attività di scavo/perforazione;

19. le modalità di campionamento ed analisi di aerodisperso in ambiente outdoor sono: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 l/min, 3000 litri campionati, filtri in polycarbonato da 25 o 47 mm, analisi al SEM. Il valore limite da considerare, non essendovi una normativa specifica di settore e trattandosi di ambienti out-door assimilabili ad ambienti di vita, è pari a 1 ff/l in analogia a quanto indicato per l'amianto dall'OMS in ambiente cittadino (Air Quality Guidelines, 2000). Qualora le analisi dei filtri dimostrino il superamento di 1 f/l, andranno adottate le misure cautelative indicate dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 per il caso di allarme e avvertite immediatamente ASL e ARPA competenti per territorio;
20. i campionamenti personali devono essere eseguiti con pompe di prelievo a basso flusso, 2-3 l/min, almeno 480 litri campionati, filtri in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al MOCF. I risultati dovranno essere disponibili entro le 24 ore successive al campionamento. In via cautelativa si ritiene opportuno adottare i limiti delle soglie di preallarme ed allarme di 20 e 50 ff/l. Qualora le analisi dei filtri dimostrino il superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno adottate le misure previste a progetto. Inoltre, nel caso di preallarme sarà necessario avvertire entro le 24 ore l'ASL e l'ARPA, mentre nel caso di allarme sarà necessario avvertire detti Enti immediatamente. Qualora, inoltre, le analisi dei filtri dimostrino il superamento del valore limite di esposizione per amianto (100 ff/l) stabilito dall'articolo 254 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 andranno adottate le misure previste nel citato decreto;
21. si ricorda che è vietato fumare, bere e mangiare all'interno dell'area di cantiere recintata.

Si riportano, inoltre, le seguenti indicazioni di carattere generale a cui il soggetto proponente è tenuto ad ottemperare:

- si chiede di fornire il certificato di destinazione urbanistica in corso di validità dell'area in esame per individuare l'attuale destinazione d'uso nonché i limiti fissati dalla vigente normativa con i quali confrontare i risultati delle analisi sui campioni di suolo;
- è necessario che per le determinazioni analitiche di tutti i parametri chimici siano utilizzati metodi riconosciuti a livello nazionale/internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, US EPA, CEN, ISO, etc.) o metodiche interne del laboratorio che forniscano prestazioni equivalenti e che siano validate dall'Ente locale di controllo;
- i dati di caratterizzazione dovranno essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato da ARPA Sicilia e dovranno comprendere:
 - tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti ed indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
 - mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame;

- qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi dovranno essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
- sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, dovrà essere predisposta l'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell'APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007), secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06" del Gruppo di lavoro "Analisi di rischio" APAT-ARPA-ISS-ISPEL (disponibile sul sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente l'analisi di rischio. L'eventuale analisi di rischio dovrà essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione.

Ai sensi dell'articolo 14quater, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, in particolare l'assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione ex articolo 242, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci